
NADO//ITALIA
antidoping



WHEREABOUTS DEGLI ATLETI INSERITI NELL'ELENCO RTP NAZIONALE

Nota informativa (quali informazioni, quando e come trasmetterle)

La presente nota informativa riveste carattere puramente divulgativo riguardo agli adempimenti ai quali è tenuto l'Atleta a seguito del suo inserimento nel *Registered Testing Pool* di NADO Italia (elenco RTP Nazionale).

Il quadro normativo nazionale sportivo di riferimento, cui integralmente si rimanda, è rappresentato dalle Norme Sportive Antidoping di NADO Italia (NSA), costituite dal Codice Sportivo Antidoping (CSA), dalla Procedura di Gestione dei Risultati (PGR) e dal Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI), documenti tecnico-attuativi del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) e dei relativi Standard Internazionali.

Le NSA, approvate dalla WADA, sono reperibili sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

1. Cos'è l'elenco RTP Nazionale?

L'elenco RTP Nazionale comprende Atleti specificamente individuati dal Comitato Controlli Antidoping di NADO Italia (CCA) sulla base di criteri di inclusione dallo stesso definiti nel rispetto dei principi sanciti dalla WADA. L'elenco RTP Nazionale e i criteri di inclusione sono consultabili sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

L'inserimento nell'elenco RTP Nazionale impone specifici obblighi in capo all'Atleta, la cui inosservanza rileva ai sensi dell'art. 2.4 del CSA e del Codice WADA e può costituire violazione della normativa sportiva antidoping.

L'Atleta ha infatti l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria reperibilità

quotidiana (c.d. *whereabouts*), indicando inoltre uno specifico arco di tempo di 60 minuti, tra le ore 05.00 e le ore 23.00, durante il quale dovrà rendersi disponibile per un eventuale controllo antidoping.

Detto obbligo decorre dalla data indicata nella comunicazione di inserimento nell'elenco RTP Nazionale e cessa solo a seguito della formale comunicazione da parte di NADO Italia di cancellazione dall'elenco RTP oppure a seguito del ricevimento di una comunicazione da parte dell'Atleta del suo ritiro dall'attività sportiva tramite compilazione del modulo "Ritiro dall'attività sportiva" pubblicato sul sito di NADO Italia, datato e sottoscritto, inviato attraverso posta elettronica certificata.

Qualora l'Atleta si ritiri e poi desideri tornare a praticare l'attività agonistica, non potrà gareggiare in alcuna competizione fino a che non si renda disponibile a sottoporsi a controlli antidoping, dandone comunicazione scritta a NADO Italia, almeno sei (6) mesi prima del rientro in attività, tramite compilazione del modulo "Ritorno alle competizioni" pubblicato sul sito di NADO Italia, datato e sottoscritto, inviato attraverso posta elettronica certificata/mail o raccomandata a/r.

2. Cosa succede se l'Atleta è inserito sia nell'elenco RTP Nazionale sia nell'elenco RTP della Federazione Internazionale di riferimento?

L'Atleta è tenuto ad adempiere ai propri obblighi soltanto nei confronti di una delle due Organizzazioni antidoping, secondo le

indicazioni e le modalità espressamente comunicate all'Atleta.

3. Quali sono le informazioni da fornire?

Un Atleta inserito nell'elenco RTP Nazionale deve comunicare trimestralmente i propri *whereabouts* completi ed accurati ai sensi dell'art. 3 del DT_CI, comprese eventuali variazioni, per essere sempre localizzato ai fini dei controlli antidoping nel corso del periodo di riferimento.

L'Atleta deve altresì specificare un arco di tempo di 60 minuti, tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre.

L'Atleta deve comunicare almeno quanto segue:

- a) dati anagrafici;
- b) indirizzo postale completo e l'indirizzo e-mail personale cui inviare la corrispondenza destinata all'Atleta ai fini della notifica formale (fermo restando che NADO Italia trasmette le comunicazioni formali sulla casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell'art. 2.6 del DT_CI);
- c) che sia consapevole che i suoi *whereabouts* potranno essere condivisi con altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping su di lui/lei;
- d) nome e indirizzo del luogo di pernottamento (ad es. casa, alloggio temporaneo, albergo, ecc.);

-
- e) nome e indirizzo di ogni luogo in cui si allenerà, lavorerà o condurrà qualsiasi altra attività con regolarità (ad es. la scuola), indicando i relativi orari;
- f) programma degli eventi sportivi, ivi compreso nome e indirizzo del luogo di svolgimento delle gare cui intenda partecipare;
- g) riferimenti ad un'eventuale disabilità, per l'adeguamento delle procedure ai fini dell'idoneo espletamento della sessione di prelievo del campione biologico.

Qualsiasi luogo deve essere facilmente individuabile e raggiungibile da parte del personale incaricato della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta (ad esempio, deve essere presente un numero civico o altro identificativo del luogo, il nome dell'Atleta deve essere sul citofono e/o comunicato a eventuali desk/portinerie di accesso allo stabile/hotel, ecc.).

L'indicazione dei 60 minuti non limita in alcun modo l'obbligo dell'Atleta a rendersi disponibile per i Controlli antidoping in ogni momento e in ogni luogo.

4. Quando l'Atleta è tenuto a fornire i propri whereabouts?

Le informazioni devono essere comunicate in anticipo da parte dell'Atleta rispetto alla scadenza del trimestre ai sensi dell'art. 3 del DT_CI:

- I trimestre (gennaio-febbraio-marzo): i *Whereabouts* devono essere trasmessi entro il giorno **15 dicembre**;

- II trimestre (aprile-maggio-giugno): i *Whereabouts* devono essere trasmessi entro il giorno **15 marzo**;
- III trimestre (luglio-agosto-settembre): i *Whereabouts* devono essere trasmessi entro il giorno **15 giugno**;
- IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre): i *Whereabouts* devono essere trasmessi entro il giorno **15 settembre**.

Qualsiasi circostanza o cambiamento di informazioni già fornite deve essere aggiornato tempestivamente e in ogni caso entro e non oltre l'inizio della fascia oraria indicata per quel giorno.

5. Se l'Atleta viene inserito nel corso di un trimestre, da quando è tenuto a fornire i whereabouts?

Ove l'Atleta venga inserito nell'elenco RTP Nazionale nel corso di un trimestre già iniziato (ad esempio gli sia comunicato il suo inserimento a decorrere dal giorno 10 luglio), l'Atleta stesso deve comunicare i *whereabouts* in modo da completare il trimestre di riferimento (ovvero dal 10 luglio sino al 30 settembre) e procedere alla compilazione di quelli successivi secondo le tempistiche e le modalità di cui all'art. 3 del DT_CI.

6. Come devono essere trasmessi i whereabouts a NADO Italia?

I *whereabouts* devono essere comunicati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica ADAMS – il sistema di amministrazione e gestione antidoping approvato dalla WADA – collegandosi al sito <https://adams.wada-ama.org/adams/>.

Le credenziali d'accesso, o le istruzioni per recuperarle, sono fornite all'Atleta da NADO Italia insieme ad una guida pratica in lingua italiana per la creazione del proprio profilo e la compilazione dei calendari trimestrali.

Per la guida in lingua italiana è possibile collegarsi al seguente indirizzo:

<http://www.nadoitalia.it/it/component/phocadownload/category/28.html?Itemid=2429>

7. Quali conseguenze comporta la mancata, ritardata o non corretta comunicazione dei whereabouts o il mancato controllo?

La mancata o ritardata comunicazione dei *whereabouts*, ovvero la loro inadeguatezza o incompletezza, senza giustificato motivo, possono rilevare ai sensi dell'art. 2.4 del CSA e del Codice WADA e costituire violazione della normativa antidoping per "mancata comunicazione" con le conseguenze previste dalla normativa vigente (in particolare, si veda la PGR e il CSA).

Qualora l'Atleta non si renda reperibile nel luogo indicato durante l'intervallo di tempo giornaliero dei 60 minuti, tale inadempienza può rilevare ai sensi dell'art. 2.4 del CSA e del Codice WADA e costituire violazione della normativa antidoping per "mancato controllo", con le conseguenze previste dalla normativa vigente (in particolare, si veda la PGR e il CSA).

La combinazione di **tre (3) mancate comunicazioni e/o mancati controlli in un arco temporale di 12 mesi**, a decorrere dalla data della prima inadempienza,

indipendentemente dall'Organizzazione Antidoping che le ha accertate, costituisce una violazione della normativa antidoping ai sensi dell'art. 2.4 del CSA.

8. È possibile delegare a terzi gli adempimenti relativi ai Whereabouts?

Sì, ma è importante sottolineare che l'Atleta rimane sempre e comunque **l'unico responsabile** della correttezza e/o aggiornamento dei *whereabouts*.

Pertanto, qualsiasi errore oppure omissione da parte della persona delegata non costituiscono una giustificazione per l'Atleta, al quale vengono direttamente imputate dette inadempienze.

9. Comunicazioni con NADO Italia: "Posta Elettronica Certificata" (PEC)

NADO Italia predispone, per ogni Atleta inserito nell'elenco RTP Nazionale, una casella di Posta elettronica certificata (casella PEC), canale ufficiale ed esclusivo di comunicazione con NADO Italia.

10. Come sono tutelati i dati personali degli Atleti?

Tutte le informazioni fornite dagli Atleti inseriti nell'elenco RTP Nazionale sono raccolte ed utilizzate dagli Uffici competenti ai soli fini dell'attività dei controlli antidoping cui è tenuta NADO Italia, nel pieno rispetto della normativa in materia, giusta informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 visionabile sul sito www.nadoitalia.it

Contatti

Ufficio Supporto Controlli Antidoping: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:30.

Tel. +39 06 3685 4032 – 7145 – 4149 – 7664 – 7133

E-mail: controlli.antidoping@nadoitalia.it

PEC: controlli.antidoping@cert.nadoitalia.it